

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata ai proprietari ed agli aventi diritto a mezzo di pubblico proclama, ossia mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio, e disponibile nei siti internet istituzionali di questo Comune, della provincia di Ascoli Piceno e della Regione Marche.

Che a cura del Comando di Polizia Municipale si provveda:

A trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Ascoli Piceno (UTG);
- Provincia di Ascoli Piceno;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Centro Coordinamento Soccorsi (CCS);
- Centro Coordinamento Regionale (CCR);
- Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC);
- Centro Operativo Comunale;
- Polizia Municipale

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza dell'ordinanza medesima.

Ai sensi degli artt.7 e segg. della L. 241/90 e s.m.i, viene individuato quale Responsabile del procedimento il Geom. Fiori Mauro - Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente del Comune di Arquata del Tronto contattabile al numero 0736 809122.

Gli atti inerenti al procedimento stesso sono disponibili presso il Centro Operativo Comunale (COC).

Dalla Casa Comunale, li 17 AGO 2017



IL SINDACO

P.I. Aleandro PETRUCCI



COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO Provincia di Ascoli Piceno

Ordinanza n. 136 del 17 AGO 2017

Prot. n. 13354 del 17 AGO 2017

ORDINANZA DI INAGIBILITÀ DI EDIFICIO A SEGUITO DI VALUTAZIONE MEDIANTE SCHEDA AEDES

IL SINDACO

PREMESSO che in data 24 agosto 2016 alle ore 3,36 hanno avuto inizio una serie di gravi eventi sismici di magnitudo pari e superiore a 6.0 della scala Richter, seguiti da scosse comunque di forte intensità che hanno interessato in modo considerevole il territorio Comunale;

VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi;

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita;

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente nel territorio comunale, causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio medesimo con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., previste dall'OCDPC n. 388 del 26.08.2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, "il diritto del proprietario

dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico”;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile prima possibile, ma di non poterne sospendere l'esecuzione per l'esigenza di tutelare in via prioritaria l'incolumità pubblica e privata;

VISTO l'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: *“La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati.”*

CONSIDERATO il rilevante numero di destinatari;

VISTA le istanze di sopralluogo n. **4945-5073-8458-8460-5733-5732** presentate da

(4945) **CHIASI PAOLA** (proprietario) residente a Fara In Sabina RI, via Ottaviano Crescenzi n. 23

(5073) **ALBENSI ENRICO** (proprietario) residente a Maltignano AP, via Sondrio n. 6

(8458-8460) **LUCI CLAUDIO** (proprietario) residente a ROMA, via Verbania n. 16

(5732-5733) **LUCI ENRICO** (proprietario) residente a ROMA, via Sante Bargellini n. 74

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato in data 03/03/2017 da parte della squadra di rilevamento danno P1852, sull'edificio sito in ARQUATA DEL TRONTO (AP) -Frazione Tufo, identificato a Catasto al Foglio 58 mappale 78-84-85-86-87-89 con i seguenti intestatari:

BOZZI LILIANA nata a APPIGNANO (MC) il 19/05/1950

COPPARI SANDRO nato a TREIA (MC) il 08/05/1958

PERILLI FRANCESCA nata a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 27/01/1960

PERILLI LORENZO nato a MACERATA (MC) il 20/03/1985

PERILLI MANUELA nata a MACERATA (MC) il 29/03/1976

PERILLI MARIO nato a ASCOLI PICENO (AP) il 23/07/1948

PERILLI MICHELA nata a MACERATA (MC) il 02/10/1974

PERILLI ELVIRA nata a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 09/01/1927

CHIASI PAOLA nata a ROMA (RM) il 02/11/1965

CURTI CATERINA nata a ROMA (RM) il 17/10/1946

CURTI GIANNA nata a ROMA (RM) il 02/04/1948

CURTI TELEMACO nato a ROMA (RM) il 11/11/1955

FERRAZZA MARIA TERESA nata a ROMA (RM) il 25/06/1944

FERRAZZA RITA nata a ROMA (RM) il 31/01/1947

LUCI CLAUDIO nato a ASCOLI PICENO (AP) il 02/03/1963

LUCI ENRICO nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 22/08/1946

LUCI PASQUA nata a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 16/09/1940

LUCI PASQUALE nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 21/01/1952

ALBENSI ENRICO nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 08/12/1950

ALBENSI VINCENZO nato a ARQUATA DEL TRONTO (AP) il 18/02/1924

da cui risulta che all'edificio è stata attribuita una

valutazione EF Scheda AEDES (Edificio inagibile dal punto di vista strutturale, e inagibile per rischio esterno);

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare l'incolumità delle stesse;

RITENUTO necessario, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i tecnici e gli Addetti incaricati;

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e s.m.i.;

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998, n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DICHIARA

l'inagibilità dell'immobile sopra descritto inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;

ORDINA

1 - lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi, a qualunque titolo, occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza;

2 - che le presenti disposizioni continuino ad avere applicazione sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile. Tali opere dovranno essere eseguite in ottemperanza alle disposizioni che in merito saranno impartite dagli uffici competenti;